

## NO REVERSE CHARGE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

La Finanziaria 2015 ha esteso il meccanismo del reverse charge alle prestazioni **di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti** e di completamento relative ad edifici, inserendo all'art. 17 comma 6 del DPR 633/72 la nuova lett. a-ter).

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 14/E del 27.03.2015, era intervenuta a fornire alcuni chiarimenti in merito a tale nuova fattispecie. Nel documento di prassi, in particolare, era stato chiarito che:

- ◆ il reverse charge si applica a condizione che **le prestazioni di servizi** di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento **siano relative ad "edifici" intesi in senso restrittivo**, riferendosi **esclusivamente ai fabbricati** e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Rientrano sia i fabbricati ad uso abitativo sia quelli strumentali, compresi quelli di nuova costruzione, nonché parti di essi (nonché quelli rientranti nella categoria catastale F3 e F4). Non rientrano, invece, nella nozione di "edificio" e vanno, quindi, escluse dal reverse charge, le prestazioni di servizi aventi ad oggetto:
  - ✓ terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo che non costituiscano elemento integrante dell'edificio (piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici sui tetti, ecc.);
  - ✓ "beni mobili di ogni tipo";
- ◆ ai fini dell'individuazione delle prestazioni **occorre fare riferimento solamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007**, richiamati nella stessa Circolare 14/E/2015:

### REVERSE CHARGE ESTESO AI SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI

<b>81.21.00</b>	pulizia generale (non specializzata) di edifici;
<b>81.22.02</b>	altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Sono escluse le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici;
<b>43.11.00</b>	Demolizione
<b>43.21.01</b>	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
<b>43.21.02</b>	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
<b>43.22.01</b>	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
<b>43.22.02</b>	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
<b>43.22.03</b>	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
<b>43.29.01</b>	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
<b>43.29.02</b>	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

	<b>43.29.09</b>	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
	<b>43.31.00</b>	Intonacatura e stuccatura
	<b>43.32.01</b>	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
	<b>43.32.02</b>	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (NB: la posa in opera di "arredi" è esclusa dall' applicazione del reverse in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici).
	<b>43.33.00</b>	Rivestimento di pavimenti e di muri
	<b>43.34.00</b>	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
	<b>43.39.01</b>	Attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
	<b>43.39.09</b>	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
<p>Per individuare le prestazioni sopra elencate <b>non conta il fatto che i prestatori</b> di tali servizi <b>siano operanti nel settore edile</b>, o che svolgano un'attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione ATECO. Nel caso in cui, tuttavia, il prestatore svolta sistematicamente attività comprese nella classificazione ATECO relative a servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, e tali attività non siano state comunicate (ai sensi dell'art. 35 comma 3 del DPR 633/72), tali attività dovranno essere assoggettate a reverse charge con l'obbligo, da parte dello stesso prestatore, di procedere all'adeguamento del codice ATECO tramite i modelli AA7/AA9 (Risoluzione 172/E del 13.07.2007).</p>		
<b>ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI A MESSA A TERRA</b>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 111/E dell'11.08.2017, è intervenuta nuovamente in merito alla corretta applicazione del reverse charge.</p> <p>Con il citato documento di prassi l'Agenzia risponde ad una società che chiede la <b>corretta applicazione IVA</b> della sua <b>attività di verifica degli impianti a messa a terra, codice Ateco 71.20.21</b>, abilitata dal Ministero delle Attività Produttive.</p> <p>Come evidenzia la società, l'attività non può essere inquadrata come attività di manutenzione in quanto la società non interviene sugli impianti, ma verifica solo che gli stessi siano fatti a "regola d'arte". Nel caso in cui poi siano necessari interventi, vi provvederà una società di manutenzione. Secondo la società istante, considerando che l'attività esercitata consiste in un collaudo programmato, e che il collaudo è una prestazione soggetta ad Iva, tale attività non rientra nel regime del reverse charge.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate conferma questa interpretazione ed afferma che qualora l'attività si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla normativa di settore, e prescindendo dall'effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti, non sarà assoggettata al meccanismo del reverse charge (art. 17 6° comma lett. a-ter del DPR 633/72).</p>	